



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Puegnago del Garda (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017, redatta ai sensi dell'articolo 239 TUEL;

gli atti e le informazioni acquisite dall'Ente nel corso dell'attività istruttoria svolta (nota dell'Ente - a firma del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione - prot. Cdc n. 21705 del 23 ottobre 2019, unitamente a n. 5 allegati);

CONSIDERATO

che, in sede istruttoria, sono stati richiesti i seguenti elementi:

- 1) Informazioni sulla tardiva approvazione del rendiconto avvenuta, secondo quanto riportato nel questionario, con la deliberazione consiliare n. 22 del 24/05/2018, quindi oltre i termini di cui all'articolo 227 TUEL.
- 2) Con riferimento al FCDE di consuntivo 2017, tenuto conto della mole dei residui attivi:
 - a. chiarimenti circa l'effettiva quantificazione e il metodo di calcolo adottato (ordinario o c.d. semplificato), con attestazione di congruità da parte dell'Organo di revisione;
 - b. ove confermato l'utilizzo del metodo ordinario, delucidazioni sulle entrate considerate "di difficile esazione" ai fini della determinazione del FCDE nel quinquennio 2013-2017, secondo quanto previsto dai principi contabili.
- 3) Informazioni in merito allo sforamento del parametro di deficitarietà n. 4) del D.M. 18/02/2013, relativo a "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente".
- 4) Chiarimenti in merito all'adeguatezza del sistema informativo di rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, stante la risposta alla domanda 12 del questionario (vd. pag. 19).

5) Aggiornamenti circa le misure intraprese dall'Ente per migliorare l'attività di contrasto all'evasione e per accelerare le riscossioni delle entrate in c/residui, attesi i dati riportati nel questionario (vd. pag. 30), con particolare riferimento al recupero evasione IMU.

6) Il prospetto dimostrativo e la composizione delle singole voci del risultato di amministrazione 2017, alla luce delle discrasie riscontrate tra i dati inseriti in BDAP, quelli reperibili sul sito del Ministero dell'interno - finanza locale (quadro 14 - certificati consuntivi) e i dati riportati nella relazione dell'Organo di revisione. In particolare, in BDAP risulta un accantonamento di euro 390.829,91 a titolo "fondo crediti di dubbia esigibilità", mentre nella relazione dell'Organo di revisione è indicato un accantonamento di euro 303.329,91, nonché un accantonamento di euro 7.500,00 a titolo di indennità di fine mandato e un accantonamento di euro 80.000,00 per contenziosi. Una volta forniti i dati corretti, si è richiesto, inoltre, di effettuare le dovute correzioni sulle banche dati citate e di darne atto alla scrivente Sezione, già in sede di risposta istruttoria.

TENUTO CONTO

che, sulla base di quanto riferito in sede istruttoria e sulla base della situazione complessiva finanziaria dell'Ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2017, accertando:

- la tardiva approvazione del rendiconto 2017, rispetto ai termini di cui all'articolo 227 del TUEL (delibera C.C. n. 22 del 24 maggio 2018);
- lo sforamento, per il 2017, del parametro di deficitarietà n. 4) di cui al D.M. 18 febbraio 2013.

Ciò posto, si raccomanda all'Ente di:

- 1) rispettare i tempi di approvazione del rendiconto, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 227 del TUEL;
- 2) monitorare il rispetto dei parametri di deficitarietà;
- 3) monitorare attentamente le proprie partecipazioni, in applicazione dell'articolo 147-quater, 2 comma, del TUEL, tenuto conto che il sistema informativo non rileva i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, stante la risposta alla domanda 12 del questionario;
- 4) migliorare l'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, monitorando attentamente la *performance* del concessionario alla riscossione;

- 5) di valutare attentamente la congruità dell'accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE che, nel risultato di amministrazione del 2017, risulta pari ad euro 303.329,91, a fronte di un ammontare totale di residui attivi pari a euro 1.308.730,01; in particolare, si rammenta che a consuntivo:
 - a) la percentuale di accantonamento discende dall'andamento delle riscossioni in c/residui rispetto ai residui attivi iniziali di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
 - b) non è consentito abbattere né il FCDE riferito ai residui in c/residui né quello riferito ai residui in c/competenza.

L'affermazione «*con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo*», che si legge al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 è, infatti, facoltà riferita al solo bilancio di previsione (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 253/2017/PRSP).

Dall'esame dei dati inviati dall'Ente (allegato B alla nota prot. Cdc n. 21705 del 23 ottobre 2019), emerge, infine, una sottostima del FCDE, per cui si richiede di verificarne la congruità, anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019, al fine di evitare che spese esigibili siano finanziate con entrate di dubbia esigibilità.

- 6) prestare maggiore attenzione alla correttezza dei dati da inviare alle banche dati, verificando attentamente la corrispondenza dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) con quelli indicati nelle scritture contabili e nei relativi allegati.

Con riserva di futura verifica sui prossimi questionari.

Il Magistrato istruttore
dott.ssa Marcella Colucci


MC/dp